

DELIBERA N. 361/12/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE SETTE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RETESETTE”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modifiche, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2008, n. 148;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 6 giugno 2011 (prot. 28223) con cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha rappresentato che, in data domenica 1° maggio 2011, l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Retesette*” della società Rete Sette S.p.A., durante la trasmissione “*Fischio d’inizio*”, ha realizzato la “tele audio cronaca” dell’incontro calcistico Lazio - Juventus, valevole per la 16^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim 2010/2011, per un totale di 11 minuti e 38 secondi, ed ha altresì effettuato un collegamento telefonico con lo stadio di Roma con il giornalista Marco Venditti, in presunta violazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS come modificata;

PRESO IN ESAME il registro programmi dell’emittente, pervenuto, a seguito di richiesta inoltrata al Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza in data 12 luglio 2011 (prot. n. 35614), in data 8 febbraio 2012 (prot. n. 6172);

VISTO l’atto di contestazione dell’8 febbraio 2012 n. 04/12/DIC/UDIS – PROC. 53/PR della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (ora Direzione servizi media) di questa Autorità, notificato in data 16 febbraio 2012, con il quale è stata contestata alla società Rete Sette S.p.a., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Retesette*”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato la telecronaca in diretta di un incontro calcistico disputato nel campionato di Serie A per la stagione 2010/2011 e per aver comunicato gli aggiornamenti del risultato dell’incontro calcistico con intervalli temporali inferiori a 10 minuti, non già nel programma “*Fischio d’inizio*” andato in onda il 1° maggio 2011 come segnalato dalla Lega, bensì nel corso del programma “*Studio e stadio*”, andato in onda in data 2 maggio 2011, dalle ore 20.45 circa alle ore 22.42 circa, dove il commentatore Marco Sanfelici effettuava la telecronaca in diretta della partita Lazio – Juventus, intervallata dal dibattito sulla prestazione atletica della squadra della Juventus moderato in studio dalla conduttrice Marita Ballesio, la quale commentava con gli ospiti presenti in studio le azioni principali della partita, le condizioni atletiche di alcuni giocatori, le scelte degli allenatori e l’operato dell’arbitro.

In particolare, il commentatore seguiva l’intera competizione su uno schermo non visibile al pubblico, realizzando la telecronaca pedissequa e in tempo reale di azioni di gioco, sostituzioni ed interventi arbitrali, partecipando alla discussione con gli ospiti in studio incentrata sulle azioni stesse. Sovente il commentatore interrompeva la

discussione per effettuare la telecronaca allo scopo di descrivere istantaneamente al pubblico lo svolgersi delle azioni, come di seguito riportato a titolo esemplificativo: alle ore 21.00 circa *“Krasic ancora a tre quarti di campo sta cercando di liberarsi della palla, c’è Felipe Melo che la prende, attenzione, qui siamo tre contro tre, qui a destra, sì, sono liberi, però c’è stato chiuso l’attacco, c’è Felipe Melo che sta protestando, forse qualcuno gli ha suggerito il passaggio e poi non si è fatto trovare al momento giusto [...]”*; alle ore 21.04 circa *“... è una posizione estremamente pericolosa, c’è Hernanes sulla palla, la palla è stata messa vicino al vertice, diciamo, destro della porta della Juventus rispetto alla prospettiva di Buffon, non tira Hernanes, tira Ledesma, la palla sorvola la testa dei difensori e degli attaccanti in area, Pepe la rilancia, in questo momento c’è Matri che sta portando avanti la palla, incespica sul pallone e, niente, l’azione sfuma [...] Lichsteiner prende la palla adesso verso destra, attenzione, siamo a tre quarti di campo ...”*; alle 21.05 circa *“Sta venendo avanti Diaz che mette avanti un buon pallone per Zarate che sta venendo avanti a tre quarti di campo, lancia sulla sua sinistra, ancora Diaz, attenzione, ecco, liberato da Chiellini in area, poi l’azione prosegue con un lancio verso Krasic che però viene anticipato, di nuovo la palla alla Lazio, siamo di nuovo a tre quarti di campo con Hernanes che cerca di suggerire sulla sinistra a Lichsteiner, cross, attenzione, niente, un tiraccio da tre quarti, da fuori area l’arbitro dà il fallo laterale, abbiamo visto sulla palla ci doveva andare Zarate ma per lo meno ha incespicato, ha preso contro l’arbitro ...”*; alle 21.24 circa *“Attenzione siamo al 39° incominciato in questo momento, la Lazio ripropone il suo gioco partendo sempre dalla sua tre quarti di campo, lancio impreciso, se ne impadronisce la Juventus, Aquilani lancia a Del Piero che rilancia ancora avanti a Krasic che arriva in fondo, cerca di mettere in mezzo sperando di trovare qualcuno, trova Pepe che probabilmente commette un fallo ...”*; alle 21.33 circa *“Siamo all’ultimo minuto di recupero, la Lazio cerca di portare avanti il suo gioco, siamo nella tre quarti di campo, è stato fischiato un fallo su Floccari da parte di Aquilani e adesso batte un calcio di punizione all’esatta metà della metà del campo [...] c’è un tiro da parte di Ledesma, batte la punizione, [...] è stato fischiato un fallo in attacco [...] il primo tempo fra Lazio e Juventus finisce 0 a 0”*; alle 21.52 circa: *“Le formazioni sono rientrate alle stesse .. attenzione ... grande azione di Grosso sulla sinistra, Matri non c’è arrivato per un pelo, la palla è finita nelle braccia di Muslera, la Lazio ha ripreso a giocare, vediamo che c’è Brocchi alla estrema sinistra, duetta con Floccari, e riparte Motta a Felipe Melo, l’azione procede, è partita da un contrasto fra Motta e Felipe Meloin una ripartenza da parte della Lazio...”*; alle 22.01 circa *“Adesso la Lazio cerca di venire verso sinistra, il lancio di Ledesma è nel deserto, attenzione, forse Motta ce la fa, fallo su Motta che aveva saltato un giocatore che era Brocchi ...”*; alle 22.06 circa *“Attenzione c’è Del Piero che ha tolto la palla a Pepe, Del Piero stava battendo, di nuovo la Lazio in avanti, siamo prima della linea di metà campo rinviato il pallone in fallo laterale, sempre Lichsteiner, da Diaz a Garrido, danza nella tre quarti di campo, c’è Del Piero che mette la palla su Aquilani, viene avanti l’azione, la Lazio si è già posizionata, cross di Matri, no, Del Piero, che ha cercato di mettere la palla in mezzo, calcio d’angolo, va a battere Del Piero sulla destra di Muslera, solito assembramento, siamo al 17°, battuto sul primo palo molto basso, però c’è ancora Del Piero che mette*

in mezzo, attenzione, fallo in attacco, hanno buttato giù Felipe Melo ...”; alle 21.15 circa “Ledesma batte su calcio d’angolo, Buffon rinvia di pugno verso la tre quarti di campo, non interviene nessuno, pare ci sia una punizione, c’è un giocatore della Juve che deve entrare, 25°, sempre 0 a 0, la Lazio sta cercando di conseguire il vantaggio, rinvio di Grosso in mezzo all’area, Zarate è arrivato a contatto con Buffon con il pallone ...”; alle 22.33 “Questa è buona ... gol ... è questo, è Pepe che fa il gol, attenzione, dimenticato dalla difesa, c’è ancora una piccola deviazione fortunosa ...”.

Durante la trasmissione la conduttrice a più riprese forniva al pubblico aggiornamenti sul risultato (ore 21.04, ore 21.06, ore 21.16, 21.31, ore 21.32, ore 21.43, ore 22.24, ore 22.40) e, alle 22.35, annunciava il collegamento telefonico con lo stadio Olimpico di Roma con il giornalista Marco Venditti, invitandolo a fornire informazioni in merito alla reazione dello stadio al gol appena segnato dalla squadra della Juventus. Durante il collegamento il giornalista commentava quanto avvenuto sino a quel momento nel corso dell’incontro, per poi chiudere la comunicazione alle ore 22.37 circa. La trasmissione terminava alle ore 22.42 circa; la conduttrice, nel salutare il pubblico, rinnovava l’appuntamento per la settimana successiva *“Buona settimana a tutti e a lunedì, saremo ancora di lunedì perché si gioca ancora in posticipo”*. Durante la sigla di chiusura del programma, all’interno di una striscia informativa a scorrimento posizionata nella parte inferiore dello schermo, veniva riportato l’invito a seguire nuovamente la trasmissione *“Vivi in diretta con noi l’emozione di tutte le partite del Toro e della Juve”*;

SENTITA la Società in audizione, in data 18 maggio 2012, durante la quale affermava che la prova dedotta a supporto della segnalazione non assicura le dovute garanzie di oggettività in quanto prodotta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, cioè dal soggetto che, in qualità di organizzatore della competizione, risulta essere titolare dei diritti audiovisivi sportivi oggetto di commercializzazione;

PRESO IN ESAME quanto dedotto dalla società Rete Sette S.p.a. nella nota trasmessa all’Autorità in data 18 giugno 2012 (prot. n. 30631), mediante la quale la Società chiarisce le motivazioni difensive articolate in precedenza, sostenendo di essere nell’impossibilità di articolare difese utili, in quanto non è più in condizione di verificare la veridicità delle affermazioni riportate nella segnalazione della Lega e nel conseguente atto di contestazione. La Società evidenzia, infatti, che la notifica dell’atto di contestazione è avvenuta quando il termine dell’obbligo di conservazione delle immagini imposto dall’art. 20, comma 5, della legge n. 223/90 era già decorso e che, quindi, la stessa non poteva efficacemente articolare le difese del caso. Di conseguenza la Società avanza richiesta di archiviazione del procedimento, precisando di aver sospeso, immediatamente dopo la notifica della contestazione, la trasmissione di programmi che, nonostante la buona fede dell’emittente, potessero integrare ulteriori violazioni della normativa vigente in materia di diritti sportivi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla Società in quanto la Società avrebbe ben potuto esercitare il diritto garantito dalla legge n. 241/90 di accedere agli atti del procedimento, fra cui le registrazioni della trasmissione,

possibilità espressamente richiamata anche nell'atto di contestazione notificato. Attraverso l'accesso, infatti, la Società avrebbe potuto prendere visione delle registrazioni fornite a supporto della segnalazione e valutare la possibilità di articolare difese utili. Si ricorda, peraltro, che la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha notificato contestualmente alla Società e all'Autorità la segnalazione attraverso la quale evidenziava la supposta violazione del Regolamento, Ponendo in essere la normale diligenza, la Società avrebbe quindi potuto verificare la veridicità delle dichiarazioni della Lega visionando senza ritardo le immagini relative alle trasmissioni conservate nel proprio archivio, fermo restando in ogni caso il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo;

PRESA VISIONE delle registrazioni della programmazione trasmessa dall'emittente "Retesette" in data 6 e 13 maggio 2012 acquisite per il tramite della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni in data 30 luglio 2012 (prot. 40577) su richiesta dell'Autorità in data 4 luglio 2012 (prot. n. 34122), in applicazione dell'art. 7 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dalle quali si evince che la medesima emittente ha posto in essere condotte idonee ad elidere le conseguenze dell'illecito commesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 *"L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati"*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti"*;

RILEVATO che durante il programma di approfondimento sportivo *"Studio e Stadio"*, andato in onda il 2 maggio 2011 dalle ore 20.45 circa alle ore 22.42 circa, come sopra descritto, è stata effettuata la telecronaca della partita di calcio Lazio - Juventus in diretta televisiva;

RILEVATO che l'emittente per la radiodiffusione televisiva *"Retesette"*, della società Rete Sette S.p.a., con sede in Torino, non risulta aver sottoscritto alcun contratto di licenza per diritti audiovisivi non esclusivi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Retesette S.p.a. deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società risulta aver posto in essere condotte idonee ad elidere le conseguenze del proprio illecito e ad evitare la eventuale reiterazione dello stesso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete Sette S.p.a., c.f. 05327330014, con sede in Torino, Corso Regio Parco, 146, 10154, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesette", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 361/12/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 361/12/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Rete Sette S.p.a., c.f. 05327330014, e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola